

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

## Circolare n. 4/2021 del 5 maggio 2021

### DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE E MODELLO 730 2021 Novità – Scadenze - Versamenti

Come ogni anno anche quest'anno in riferimento alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi per l'anno 2020 si segnalano di seguito le principali novità, le scadenze della presentazione e dei relativi versamenti.

#### Novità Modello Redditi PF/730 2021

##### 1. Tracciabilità pagamenti spese detraibili al 19%

**Dal 2020**, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell'art. 15 e in altre disposizioni, devono essere **pagati con modalità "tracciabili"**.

Tale previsione **non si applica** alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta bancomat, estratto conto carta credito, copia bollettino postale o MAV, pagamenti PagoPA). In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme (cedente/prestatore), che il pagamento è avvenuto con tale modalità.

##### 2. Rimodulazione oneri detraibili

L'art. 1. Comma 629 Legge di Bilancio 2020 dispone che **dal 2020**, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 120.000**, la detrazione spettante per alcuni degli oneri di cui all'art 15 TUIR (spese d'istruzione, spese universitarie, spese funebri, spese per assistenza personale, attività sportive ragazzi, intermediazioni immobiliari, spese per canoni di locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali per attività culturali e artistiche, erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo, spese veterinarie) è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo, **fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 240.000**. Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a € 120.000 per i quali la detrazione è riconosciuta come di consueto.

In particolare, se il reddito complessivo supera € 120.000 la detrazione per le spese sostenute dall'01/01/2020 è riconosciuta in base al seguente rapporto:

$$X = \frac{(240.000 - \text{reddito complessivo})}{120.000}$$

Tale meccanismo non si applica e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- Interessi passivi prestiti/mutui agrari
- Interessi passivi mutui ipotecari per acquisto/costruzione abitazione principale
- Spese sanitarie

### 3. Nuove detrazioni edilizie

- **Bonus Facciate**, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti del centro storico e delle zone di completamento;
- **Superbonus 110%**, spettante in relazione alle spese sostenute dal 01/07/2020, per determinati interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento statico/riduzione del rischio sismico effettuati su unità residenziali.

### 4. Riduzione pressione fiscale del lavoratore dipendente

A decorrere dal 01/07/2020:

- è **soppresso il c.d. "bonus IRPEF"** (Bonus Renzi);
- per i soggetti con reddito complessivo fino a € 28.000, è riconosciuto un nuovo **"trattamento integrativo"** di € 600,00 per il periodo 01/07/20 – 31/12/20 e di € 1.200 a partire dal 01/01/21;
- per i soggetti con reddito complessivo superiore ad € 28.000 e fino a 40.000 è riconosciuta un'**ulteriore detrazione** il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito.

### 5. Spese veterinarie

Aumentato ad € 500 (anziché 387,34) il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie, ferma restando la franchigia di € 129,11;

### 6. Scelta 2 per mille

Quest'anno è possibile destinare nuovamente il due per mille dell'IRPEF a favore di associazioni culturali iscritte in apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### 7. Canoni di locazione non percepiti – immobili ad uso abitativo

Per i contratti di locazione di immobili esclusivamente ad **uso abitativo, stipulati** a decorrere **dal 01/01/2020** i canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità ovvero dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i contratti stipulati **fino al 31/12/2019**, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti, rimane subordinata all'ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell'inquilino.

## 8. Nuovi crediti d'imposta

Nel 2020 sono previsti due nuovi crediti d'imposta:

- Credito d'imposta (massimo € 750) per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute dall'1.8 al 31.12.20 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
- Credito d'imposta "Bonus Vacanze". Se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il 31/12/20 è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20% dell'importo sostenuto.

## Modello REDDITI PF/730 2021 – IMU 2021 – SCADENZE

SCADENZA	ADEMPIMENTO
16 giugno 2021	Pagamento acconto IMU 2021
30 giugno 2021	Pagamento Imposte saldo 2020- acconto 2021
31 luglio 2021	Pagamento Imposte saldo 2020- acconto 2021 con maggiorazione 0,40%
30 settembre 2021	Termine per intermediario invio modello 730/2021
30 novembre 2021	Termine per intermediario invio modello REDDITI 2021
30 novembre 2021	Pagamento secondo acconto imposte 2021
16 dicembre 2021	Pagamento saldo IMU 2021

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito un Elenco che riepiloga i documenti necessari al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2021- Persone Fisiche e Modello 730/2021 relativa all'anno 2020.

## ONERI DETRAIBILI

- **Spese sanitarie** generiche e specialistiche, acquisto di medicinali e di dispositivi medici) sostenute nel 2020 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico e documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. E' detraibile la parte che supera l'importo di € 129,11.
- **Interessi passivi** e relativi oneri accessori pagati nel 2020 per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, documentati da quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo e compravendita. La detrazione spetta per un importo massimo di € 4.000.
- **Interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili**, per un importo fino a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
- **Interessi per prestiti o mutui agrari**, documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo o prestito.
- **Spese per la frequenza di corsi di istruzione** secondaria, universitaria, compreso il dottorato di ricerca, tenuti presso università o istituti pubblici o privati o stranieri documentate dalle relative ricevute.
- **Spese per frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione** (scuola materna aperta ai bambini di età dai 3 ai 5 anni) e della scuola di secondo grado (scuola superiore statali o private) per un importo massimo di € 800 per alunno o studente.
- **Spesa frequenza asili nido** per un importo non superiore a € 632 all'anno per figlio, con relative ricevute.
- **Spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone, anche senza che intercorra un rapporto di parentela, per un importo massimo di € 1.550 per ogni decesso.
- **Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se sostenute per familiari a carico.
- **Spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo.**
- **Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 18 anni di età** per un importo massimo di € 210 a ragazzo.
- **Spese per intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale per un massimo di € 1000.
- **Spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un Comune distante almeno 100km dalla residenza.** Le spese devono essere documentate dal contratto di locazione e dalle quietanze dei canoni pagati per un importo massimo di € 2.633.
- **Premi pagati per assicurazioni vita e infortuni** per un importo di spesa massimo di € 530.
- **Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%** o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dall' 01/01/2001) per un importo non superiore ad € 530.
- **Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.** L'importo non deve complessivamente superare € 1.291,14 al netto dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.

- **Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi** relativi a unità immobiliari adibiti ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall'01/01/2018.
- **Spese per abbonamento trasporto pubblico** per un importo massimo di € 250
- **Spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici** per minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
- **Spese veterinarie** nel limite massimo di € 500, documentate da fatture, ricevute e scontrini fiscali.
- **Erogazioni liberali**

### **ONERI DEDUCIBILI**

- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente di appartenenza, compresi i contributi per il riscatto di laurea. La deduzione spetta anche per gli oneri sostenuti per familiari fiscalmente a carico.
- Assegni periodici corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento del matrimonio, come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, baby sitter e "badanti") per la parte a carico del datore di lavoro. Importo massimo € 1.549,37.
- Contributi e erogazioni a favore di istituzioni religiose, importo massimo € 1.032,91 ad istituzione religiosa.
- Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.
- Altri oneri deducibili (canoni, livelli gravanti sui redditi degli immobili). La deduzione non è ammessa per gli immobili ad uso abitativo con opzione cedolare secca.
- Contributi e premi a forme pensionistiche complementari ed individuali per un importo fino a € 5.164,57.

### **DETRAZIONI PER LA CASA**

- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, Bonus facciate e Superbonus;
- Spese per arredo degli immobili ristrutturati (Bonus Mobili);
- Spese per interventi di risparmio energetico e Superbonus;
- Spese sostenute dal 2018 al 2020 per la "sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi ("Bonus Verde"
- Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazioni principali.

### **ALTRE DETRAZIONI**

- Detrazione del 20% per Bonus Vacanze.

## IMU 2021

Per l'anno 2021 non sono previste novità in materia di IMU.

Si ricorda comunque a tutti i clienti di comunicare allo Studio eventuali variazioni intervenute sugli immobili anche nel periodo 01/01/2021 – 14/06/2021 oltre che nell'anno 2020, ad esempio:

- Rogiti di acquisto e/o vendita;
- Eredità (anche nel caso non sia ancora stata presentata la dichiarazione di successione);
- Accatastamenti, variazioni catastali e notifiche di rendite definitive;
- Dichiarazione di inagibilità di immobili di fatto non utilizzati;
- Passaggio, all'urbano, di immobili ex rurali;
- Edificabilità di aree prima terreni agricoli. Attenzione particolare alle aree pertinenziali dei fabbricati che diventano edificabili se non graffate;
- Locazione di immobili rurali per attività non agricole;
- Variazione dell'abitazione principale (sia nell'ubicazione che nella percentuale);
- Eventuali comunicazioni ricevute dal Comune e non ancora rese note allo Studio;
- Conferma esenzione terreni posseduti da IAP e coltivatori diretti.

Segnalare, infine, i seguenti casi particolari riguardanti immobili:

- locati ad inquilini che li utilizzano quale abitazione principale;
- dati in comodato gratuito a figli o genitori che li utilizzano quale abitazione principale con relativo contratto di comodato se esistente.

## La dichiarazione IMU

Per gli immobili, terreni ed aree fabbricabili interessati da variazioni, non derivanti ad esempio da atti di compravendita o successione, intervenute nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre 2021**.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

**Studio F2S e Associati**

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*